

Dipartimento: DIPARTIMENTO ISTITUZIONALE E TERRITORIO

Direzione Regionale: AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA

Area: ORGANIZZ. COMUNI MERCATO E AGRIC. ECOCOMPAT.

DETERMINAZIONE

N. A05797 del 16/07/2013

Proposta n. 10905 del 11/07/2013

Oggetto:

Reg. (CE) 595/2004 così come modificato dal Reg. (UE) 760/2012 - applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari - attività di controllo - disciplina della casistica di cui all'art. 22 par. 4.

Proponente:

Estensore	PEPPONI FRANCESCO	_____
Responsabile del procedimento	PEPPONI FRANCESCO	_____
Responsabile dell' Area	M.G. DE CAROLIS	_____
Direttore Regionale	R. OTTAVIANI	_____
Direttore Dipartimento	L. FEGATELLI	_____
Protocollo Invio		_____
Firma di Concerto		_____

OGGETTO: Reg. (CE) 595/2004 così come modificato dal Reg. (UE) 760/2012 - applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari - attività di controllo - disciplina della casistica di cui all'art. 22 par. 4.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SVILUPPO
RURALE, CACCIA E PESCA

SU PROPOSTA del Dirigente dell'Area Organizzazioni Comuni di Mercato e Agricoltura Ecocompatibile della Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca;

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002 n. 6 e successive modificazioni "*Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla Dirigenza ed al personale regionale*";

VISTO il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei servizi della Giunta regionale n. 1 del 6 settembre 2002;

VISTO il Decreto Dirigenziale del Direttore del Dipartimento Istituzionale e Territorio n. A03497 del 06 maggio 2013, concernente: "*Delega ex art. 166 del r.r. 1/2002 al Direttore della Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca del potere di adottare determinazioni dirigenziali nonché di stipulare contratti di competenza del Direttore del Dipartimento Istituzionale e Territorio*";

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, avente ad oggetto "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*";

VISTO il Reg. (CE) 1788/03 del Consiglio del 29 settembre 2003 e s.m.i., istitutivo del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari;

VISTO il Reg. (CE) 595/2004 della Commissione del 30 marzo 2004, che stabilisce le modalità d'applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte di vacca e dei prodotti lattiero caseari;

VISTO il Reg. (UE) 760/2012 della Commissione, recante modifica del Regolamento (CE) 595/2004 relativamente all'intensità dei controlli eseguiti dagli Stati membri nell'ambito del sistema delle quote latte ed in particolare l'aggiunta del paragrafo 4 all'articolo 22 (*...qualora un controllo riveli irregolarità o discrepanze di rilievo in una regione o parte di essa, l'autorità competente raddoppia il numero di controlli durante il periodo di dodici mesi in questione e il successivo periodo di dodici mesi in tale regione o parte di essa...*);

VISTA la legge n. 119 del 30 maggio 2003 "*Riforma della normativa in tema di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari*";

VISTO il D.M. del 31 luglio 2003 "*Attuazione della legge n. 119/2003 concernente il prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari*";

PRESO ATTO della nota prot. n. 3061 del 29/04/2013 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, con la quale la Direzione Generale delle Politiche Internazionali e dell'Unione Europea richiama l'attenzione delle Regioni e delle Province Autonome sulla

necessità di garantire per la campagna 2012/2013 e quelle successive il raddoppio dei controlli prescritti all'art. 22 par. 4 del Reg. (CE) 595/2004;

DETERMINA

in relazione ai controlli di cui al Reg. (CE) 595/2004, di considerare come discrepanza di rilievo prevista dall'art. 22 paragrafo 4 il riscontro di una delle seguenti casistiche:

- assenza di documentazione;
- false registrazioni;
- presenza di documentazione falsa;
- reiterazione delle inadempienze;
- palese assenza di riscontro tra la contabilità e la documentazione disponibile;
- coinvolgimento di più soggetti in operazioni irregolari;
- evidente incompatibilità tra le registrazioni e le consistenze di stalla;
- evidente incompatibilità tra le registrazioni e l'ampiezza del volume di affari dello stabilimento di trasformazione;

che, nel caso di riscontro di discrepanze di rilievo come sopra specificate, il raddoppio dei controlli previsto dall'art. 22 paragrafo 4 del Reg. (CE) 595/2004 sia realizzato nelle province in cui sono state individuate tali anomalie e relativamente alle tipologie di soggetti (acquirenti, produttori, trasportatori) nelle stesse coinvolti;

di demandare ad AGEA l'individuazione del campione suppletivo di controlli da effettuare nel caso in cui ricorrano le condizioni previste dall'art. 22 paragrafo 4 del Reg. (CE) 595/2004.

Il presente provvedimento non ricorre nelle casistiche di cui all'art. 26 commi 1 e 2 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Il Direttore della Direzione
Roberto Ottaviani